Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 8 maggio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. **241.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Lorenzo Martire con quella di Sant'Osvaldo Re, nel comune di Sauris (Udine).

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 25 luglio 1966, relativo alla unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di San Lorenzo Martire, in frazione Sauris di Sopra del comune di Sauris (Udine), con quella di Sant'Osvaldo Re, in frazione Sauris di Sotto dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 242.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di San Marco Evangelista, nel comune di Negrar (Verona), con quella della Madonna del Carmine, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona).

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 14 dicembre 1965, relativo alla unione temporanea « æque principalis » della Parrocchia di San Marco Evangelista, in frazione Mazzano del comune di Negrar (Verona), con quella della Madonna del Carmine, in frazione Giare del comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 243.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, in Trieste.

N. 243. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trieste e Capodistria in data 13 dicembre 1965, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 15 giugno e 19 ottobre 1966, relativo alla erezione in Trieste — contrada Poggi Sant'Anna — della Parrocchia di Santa Maria Maddalena ed alla istituzione di un beneficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 139. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1967, n. 244.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie della Madonna Immacolata e Santa Caterina da Siena.

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Missionarie della Madonna Immacolata e Santa Caterina da Siena; la detta Casa di procura viene, altresì, autorizzata ad acquistare un immobile sito in Roma, valutato L. 69.009.375.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 138. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1964, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 97 del 17 aprile 1965, con il quale è stato ricostituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco per il triennio 1° maggio 1965-30 aprile 1968;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 103 del 29 aprile 1966, concernente la sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco al Merito del Lavoro;

Considerato che il Ministero degli affari esteri con telespresso n. 064/557 del 7 febbraio 1967, ha designato l'Ambasciatore gr. uff. Fabrizio Franco, Ministro plenipotenziario di 1ª classe, quale suo rappresentante in seno al Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro », in sostituzione del Ministro plenipotenziario Guerino Roberti, altrove destinato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'Ambasciatore gr. uff. Fabrizio Franco, Ministro plenipotenziario di 1ª classe, è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro », in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del Ministro plenipotenziario dott. Guerino Roberti.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1965, nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1967

SARAGAT

ANDREOTTI — RESTIVO

(4474)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1967.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Follonica (Grosseto).

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Follonica (Grosseto) in data 30 ottobre 1963, n. 80, con la quale è stato proposto che il territorio del comune di Follonica venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Follonica (Grosseto) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del Comune di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di « Follonica » con sede nel Comune omonimo.

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1967

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(4614)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago Nero nel comune di Pontedilegno (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago Nero nel comune di Pontedilegno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pontedilegno (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di primaria importanza per il suo paesaggio alpestre, aggirantesi oltre la quota 2000, circondato dalle suggestive cime nevose;

Decreta:

La zona del lago Nero sita nel territorio del comune di Pontedilegno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla curva di livello attorno al predetto lago a quota 2400.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Pontedilegno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° marzo 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 29 *ottobre* 1965

L'anno 1965, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 9,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, Palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

PONTEDILEGNO (BRESCIA) - Zona del lago Nero.

E' presente il sig. Paris geom. Lorenzo segretario del comune di Pontedilegno, in rappresentanza del sindaco.

Il presidente, dietro sollecitazione del sindaco per la temuta scomparsa delle acque del lago Nero a scopo di sfruttamento delle medesime per l'utilizzazione dell'energia elettrica, illustra alla Commissione la necessità di apporre un vincolo di tutela.

Infatti detto lago si trova nei pressi della strada che conduce al Passo del Gavia e costituisce un elemento di primaria importanza per tutto l'insieme del paesaggio alpestre aggirantesi oltre la quota 2000 e circondato da cime nevose.

Il rappresentante del comune di Pontedilegno concorda pienamente con la proposta del presidente.

La Commissione rilevata l'opportunità di tutelare la zona del lago Nero in quanto riveste una particolare importanza panoramica per il suo paesaggio alpestre, oltre la quota 2000, dalle suggestive cime nevose; delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sul territorio circostante il suddetto lago Nero, in comune di Pontedilegno, nei limiti compresi dalla curva di livello attorno al lago, a quota 2400 circa.

(*Omissis*).

(4374)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda del Consorzio fra cooperative ortofrutticole, agricole e produttori « Agrestense », con sede in Ferrara, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per le capacità organizzative dimostrate nel settore della raccolta collettiva, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio fra cooperative ortofrutticole, agricole e produttori « Agrestense », con sede in Ferrara, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione sostenute per l'attuazione della raccolta collettiva delle pere e delle mele del raccolto 1966 e destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool, conferite entro il 31 dicembre 1966.

Art. 2.

La raccolta collettiva volontaria è effettuata dal Consorzio fra cooperative ortofrutticole, agricole e produttori « Agrestense » nella provincia di Ferrara; detto Ente per tale attività può anche utilizzare le attrezzature di terzi purchè le attrezzature stesse siano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 3.

E' concesso al Consorzio fra cooperative ortofrutticole, agricole e produttori « Agrestense », con sede in Ferrara, un contributo sulle spese complessive di gestione per la raccolta collettiva delle pere e delle mele fino alla misura massima del 90 per cento.

La spesa complessiva per l'erogazione del suddetto contributo non potrà superare l'importo di L. 80 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le pere e le mele alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento, ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a lire 600 per quintale.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 3, il Consorzio fra cooperative ortofrutticole, agricole e produttori « Agrestense », con sede in Ferrara, deve:

a) fornire entro il 30 giugno 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, generali di amministrazione, vendita e consegna agli acquirenti, comprese le spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti nazionali di trasformazione industriale in sidro o in alcool, o per il trasporto fino alla stazione ferroviaria più vicina e carico su vagone per il prodotto venduto all'estero per le stesse utilizzazioni);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della gestione;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di mele e pere da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta e con l'indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta e della data di conferimento, vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 6;

d) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differite, indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore, ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di raccolta collettiva è istituita una Commissione, con sede in Ferrara, costituita dal prefetto è così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione;

da un rappresentante della Camera di commercio di Ferrara;

da un rappresentante dell'Ente gestore;

da due produttori, scelti dal prefetto, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore nelle operazioni concernenti la gestione collettiva;

b) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

e) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e consegna.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte e delle spese di gestione, verrà ripartito fra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni o controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 9.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di mele e pere conferiti e venduti, le spese di gestione, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di L. 80 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1967
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 398

(4360)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio del presidio medico-chirurgico « Adir aerosol N » della ditta Rumianca S.p.A., con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 255/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 febbraio 1964, col quale venne provveduto alla registrazione a tutti gli effetti di legge al n. 4200 del presidio medico-chirurgico denominato « Adir aerosol N » a nome della ditta Rumianca S.p.A., con sede in Torino, corso Montevecchio, 39;

Vista la dichiarazione in data 16 febbraio 1967, con cui la ditta stessa ha rinunciato alla registrazione del presidio medico-chirurgico suddetto;

Ritenuto che in conseguenza si è venuto a determinare il presupposto per la revoca della registrazione stessa;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato « Adir aerosol N » già registrato al n. 4200 a nome della ditta Rumianca S.p.A., con sede in Torino, corso Montevecchio, 39.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1967

(4476) p. *Il Ministro*: VOLPE

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1967.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 22 gennaio 1963, riguardante la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, è composto come segue:

Membri effettivi:

Avallone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, con funzioni di presidente;

Di Giovine dott. Oreste, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Michelangeli Prospeti rag. Dante, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Buffoni cav. uff. Raoul, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

Maggi Tobia, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

Membri supplenti:

Padolecchia dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Calcagni rag. Antonio, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata.

I membri del Collegio restano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(4472)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 ottobre 1934, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, che ne ha approvato il vigente statuto, e 9 aprile 1962, n. 214, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 29 settembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Vista la lettera 21 marzo 1967, con la quale l'Istituto di credito fondiario delle Venezie ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, l'ingegnere Oliviero Olivieri, in sostituzione del comm. Giuseppe Bovo;

Decreta:

L'ing. Oliviero Olivieri è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere di Verona, in rappresentanza dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in sostituzione del comm. Giuseppe Bovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(4473)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 1 « Gavirate-Capolago-Gazzada », in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Varese in data 26 gennaio 1967 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale n. 1 « Gavirate-Capolago-Gazzada » (dall'autostrada dei Laghi in corrispondenza dell'ex casello di Gazzada alla strada provinciale « Gavirate-Angera » presso l'abitato di Gavirate);

Vista la relazione del Genio civile di Varese in data 22 febbraio 1967, n. 3138-C. e T.;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Varese;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale sopra elencata con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Varese fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie afffuenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal segnale di identificazione strade, di cui alla fig. 102-C del regolamento.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1967.

Rinnovazione del Consiglio generale dell'Ente autonomo Mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Ente autonomo Mostre Piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio generale, ai sensi dell'art. 8 dello statuto predetto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio generale dell'Ente autonomo Mostre piacentine, con sede in Piacenza, è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Tozzoli cons. comm.le Lorenzo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Piva dott. Vittorio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gaetani dott. Millo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Columba dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Lamedica dott. Ippolito, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Montagna comm. rag. Carlo, Cremona dott. Francesco e Casalini Giovanni, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Cordini Bruno, Del Panno rag. Agostino e Ziliani per. ind. Felice, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Piacenza;

Righi ing. Ezio, De Benedetti arch. Giovanni e Vernaschi Giancarlo, in rappresentanza del comune di Piacenza;

Salvetti avv. Vincenzo, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Piacenza;

Mami cav. Eugenio, in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Piacenza;

Galletto dott. ing. Renato, in rappresentanza dell'Associazione provinciale industriali di Piacenza;

Salvi prof. Giuliano, in rappresentanza della Stazione sperimentale per i combustibili;

Cella dott. Severino, in rappresentanza della Banca di Piacenza;

Luraschi comm. Stefano, in rappresentanza dei commercianti;

Anguissola Scotti conte Orazio, in rappresentanza degli agricoltori;

Savi Silvio, in rappresentanza degli artigiani;

Artusi Antonio, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Olivi Ferdinando, in rappresentanza dei lavoratori;

Cantù ing. Nicola, in rappresentanza degli industriali;

di Gregorio per. ind. Guerrino, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Maffi cav. uff. rag. Ferruccio, in rappresentanza dei soci fondatori che non hanno rappresentanti diretti;

Biella comm. Giuseppe, Savi Augusto e Soj Giulio, in rappresentanza degli espositori.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(4457)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1967.

Dichiarazione di « Strada con diritto di precedenza » delle strade provinciali n. 27 « Postumia » e n. 47 « Soresina-Grotta d'Adda ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Viste le domande dell'Amministrazione provinciale di Cremona in data 1° e 22 dicembre 1966, n. 14496 e n. 14502 tendenti ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

1) strada provinciale n. 27 « Postumia »: da Cremona alla strada statale n. 343 Asolana - km. 25,987;

2) strada provinciale n. 47 « Soresina-Grotta d'Adda »: Circonvallazione di Soresina, dalla strada provinciale n. 89 di Crema al traghetto sul fiume Adda - km. 15,855;

Viste le relazioni favorevoli del Genio civile di Cremona in data 17 e 18 febbraio 1966, n. 11094 e 11685;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Cremona;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Cremona fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza », o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal « Segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4584)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dello art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali della azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Decreta:

Nella Regione della Calabria gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

CALABRIA

Nella Regione della Calabria, avuto riguardo alle particolari situazioni fisiche ed economico-sociali in cui la attività agricola si esplica, sono individuabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Montagna* (1)

Comprende le pendici meridionali della catena del Pollino e la parte più settentrionale dell'Appennino litoraneo del Cosentino; l'altopiano della Sila propriamente detto ed i territori ad esso contermini; la dorsale appenninica meridionale ed il Massiccio delle Serre e dell'Aspromonte.

Geograficamente, pertanto, il territorio si compone di tre corpi distinti e separati, estesi, nel loro complesso, per circa 639.000 Ha. ed interessanti tutte e tre le Provincie.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Acquaformosa, Acri, Aiello Calabro, Aieta, Alessandria del Carretto, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bocchigliero, Buonvicino, Caloveto, Campana, Canna, Carpanzano, Castroregio, Celico, Cerzeto, Civita, Colosimi, Cropalati, Domanico, Fagnano Castello, Grimaldi, Lago, Laino Borgo, Laino Castello, Lattarico, Longobucco, Lungro, Maierà, Malito, Malvito, Marzi, Morano Calabro, Mormanno, Mongrassano, Mottafollone, Nocara, Oriolo, Orsomarso, Panettieri, Papasidero, Parenti, Paludi, Pedace, Pedivigliano, Plataci, Rota Greca, S. Basile, S. Benedetto Ullano, S. Giovanni in Fiore, S. Lorenzo Bellizzi, S. Martino di Finita, S. Donato di Ninea, S. Sosti, S. Agata di Esaro, S. Caterina Albanese, S. Domenica Talao, Saracena, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, Tortora, Verbicaro, in provincia di Cosenza; Acquaro, Albi, Amaroni, Amato, Arena, Brognaturo, Capistrano, Cardinale, Carlopoli, Castelsilano, Centrache, Cerenzia, Cerva, Cicala, Confienti, Cotronei, Dasà, Decollatura, Dinami, Fabrizia, Filogaso, Fossato Serralta, Gerocarne, Gimigliano, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Mongiana, Monterosso Calabro, Motta S. Lucia, Nardodipace, Pallagorio, Pentone, Petronà, Pianopoli, Pizzoni, Platania, Polia, S. Nicola da Crissa, S. Nicola dell'Alto, S. Pietro Apostolo, Savelli, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Simbario, Sorbo S. Basile, Sorianello, Soriano Calabro, Soveria Mannelli, Spadola, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggero, Umbriatico, Vallefiorita, Vallelonga, Vazzano, Verzino, in provincia di Catanzaro; Africo, Agnana Cal., Antonimina, Bagaladi, Bivongi, Calanna, Canolo, Cardeto, Careri, Ciminà, Cinquefrondi, Cosoleto, Delianuova, Galatro, Giffone, Gerace, Laganadi, Mammola, Molochio, Martone, Pazzano, Platì, Roghudi, Roccaforte del Greco, Samo, S. Giorgio Morgeto, S. Giovanni di Gerace, S. Luca, S. Pietro di Caridà, S. Roberto, S. Cristina d'Aspromonte, S. Agata del Bianco, S. Alessio d'Aspromonte, S. Eufemia d'Aspromonte, S. Stefano in Aspromonte, Scido, Sinopoli, Staiti, in provincia di Reggio Calabria.

2° *Territorio. — Collina* (1)

Comprende, nel complesso, l'intera fascia litoranea fatta esclusione delle pianure di Sibari, S. Eufemia e Crotone, nonchè la zona collinare interna gravitante sulla media valle del Crati e la Conca Cosentina. Geograficamente si identifica con il litorale tirrenico superiore, con l'altipiano del Poro e le colline interne della piana di S. Eufemia, con la zona di Rosarno, ivi compresa la pianura arborata irrigua, e del litorale Regino, con il litorale Jonico e con la già citata zona collinare interna del Cosentino. Si estende per 739.000 Ha. circa ed interessa tutte e tre le provincie della Regione.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di: Acquappesa, Albidona, Altomonte, Amantea, Amendolara, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bisignano, Bonifati, Calopezzati, Cariati, Casole Bruzio, Carolei, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari, Cellara, Cerchiara di Calabria, Cerisano, Cervicati, Cetraro, Cleto, Cosenza, Crosia, Diamante, Dipignano, Falconara Albanese, Figline Vegliaturo, Firmo, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Frascineto, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lappano, Longobardi,

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT della provincia di Cosenza nn. 1, 2, 3, 10, (per intero) e nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 18 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Catanzaro nn. 2, 3, 5, 11, (per intero) e nn. 1, 4, 6, 8, 9 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Reggio Calabria nn. 1, 5 (per intero) e nn. 2, 3, 4, 7 (parzialmente).

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT della provincia di Cosenza nn. 9, 13, 14, 15, 17, (per intero) e nn. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16 e 18 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Catanzaro nn. 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17 (per intero) e nn. 1, 4, 6, 8, 9, 15 (parzialmente); le regioni agrarie della provincia di Reggio Calabria nn. 6, 8, 9, 10, 11, (per intero) e nn. 2, 3, 4, 7 (parzialmente).

Luzzi, Mandatoriccio, Mangone, Marano Principato, Mendicino, Montalto Uffugo, Montegiordano, Marano Marchesato, Paola, Paterno Calabro, Piane Crati, Pietrafitta, Pietrapaola, Praia a Mare, Rende, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rosito Capo Spulico, Rossano Calabro, Rovito, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, Sangineto, S. Fili, S. Giorgio Albanese, S. Lucido, S. Marco Argentano, S. Nicola Arcella, S. Pietro in Amantea, S. Pietro in Guarano, S. Maria, S. Sofia d'Epiro, S. Stefano di Rogliano, S. Vincenzo la Costa, Scala Coeli, Scalea, Serra d'Aiello, Tarsia, Terravecchia, Torano Castello, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Zumpano, in provincia di Cosenza; Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Botricello, Briatico, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Carfizzi, Casabona, Catanzaro, Cenadi, Cessaniti, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Crucoli, Davoli, Drapia, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Filandari, Francavilla Angitola, Francica, Gagliato, Gasperina, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Jacurso, Ionadi, Joppolo, Isca sullo Jonio, Limbadi, Maida, Malerato, Marcedusa, Marcellinara, Melissa, Mesoraca, Mileto, Montauro, Montepaone, Nicotera, Nocera Tirinese, Olivadi, Palermiti, Paghella, Petilia Policastro, Petrizzi, Pizzo, Ricadi, Roccabernarda, Rombiolo, S. Biase, S. Calogero, S. Costantino Calabro, S. Floro, S. Gregorio d'Ippona, S. Mauro Marchesato, S. Mango d'Aquino, S. Pietro a Maida, S. Onofrio, S. Sostene, S. Caterina dello Jonio, S. Andrea Apostolo, S. Severina, S. Vito sullo Jonio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Settingiano, Simeri e Crichi, Soverato, Soveria Simeri, Spilinga, Squillace, Staletti, Stefanaconi, Tropea, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zagarise, Zambrone, Zungri, in provincia di Catanzaro; Anoia, Ardore, Bagnara Calabra, Benestare, Bianco, Bova, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Campo Calabro, Candidoni, Caraffa del Bianco, Casignana, Caulonia, Cittanova, Condofuri, Feroleto della Chiesa, Ferruzzano, Fiumara, Gioja Tauro, Gioiosa Jonica, Groteria, Laureana di Borrello, Locri, Marina di Gioiosa Jonica, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Jonico, Motta S. Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Placanica, Polistena, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccella Jonica, Rosarno, S. Ilario dello Jonio, S. Lorenzo, S. Procopio, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa S. Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

3° *Territorio. — Piana di Sibari* (1)

Comprende la pianura irrigua o irrigabile posta nella parte più bassa della Valle del Crati, in destra ed in sinistra, per circa 51.000 ettari. Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Cassano al Jonio, Corigliano Calabro, S. Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Trebisacce e Villapiana, della provincia di Cosenza.

4° *Territorio. — Piana di S. Eufemia* (2)

Comprende la pianura irrigua ed irrigabile posta nella parte valliva dei fiumi Angitola ed Amato, per una superficie di 16.000 ettari.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT di Cosenza n. 19 (per intero) e n. 16 (in parte).

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT di Catanzaro n. 19 (per intero) e n. 15 (in parte).

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Curinga, Nicastro e S. Eufemia Lamezia, in provincia di Catanzaro.

5° *Territorio. — Piana di Crotone* (1)

Comprende la pianura irrigua ed irrigabile della bassa valle del Neto, il pianoro argilloso di Cutro e i terreni irrigabili della pianura di Isola Capo Rizzuto, per una superficie di 63.000 ettari circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Scandale, Strongoli, in provincia di Catanzaro.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Montagna*

Predomina nel territorio, che raggruppa i terreni montani della Regione, l'aspetto silvo-pastorale su quello prettamente agrario.

Pascoli e foreste sono in gran parte proprietà di enti. Nelle aziende private predominano gli indirizzi agro-silvo-pastorali con ordinamenti agrari discontinui, che assumono peraltro fisionomia più intensiva nelle zone irrigabili dove la foraggicoltura si presenta più razionale ed estesa e l'allevamento tende ad assumere caratteri di stanzialità.

In un ambiente siffatto, il progresso dell'economia agricola dipende essenzialmente dal rafforzamento del potenziale forestale e della zootecnia, che costituiscono le due principali componenti agro-economiche, tendendo in particolare a realizzare un giusto equilibrio tra bosco e pascolo attraverso la costituzione ed il potenziamento di efficienti aziende forestali e silvo-pastorali, ed assecondando in questa maniera il processo di estensivazione.

Evidentemente, nelle zone che possono avvantaggiarsi di risorse irrigue locali va soprattutto potenziata l'attività zootecnica. Così come anche i pascoli di enti pubblici, opportunamente migliorati e razionalmente sfruttati, possono dare un notevole apporto al consolidamento di una efficiente attività armentizia sia integrando le risorse foraggere per gli allevamenti locali, sia attraverso l'utilizzazione per la transumanza del bestiame di collina e di pianura.

Attese le molteplici situazioni che si riscontrano nel territorio, potrà trovare collocazione in esso quaisiasi specie di bestiame, anche se gli indirizzi che appaiono più rispondenti sono quelli relativi all'allevamento degli ovini e dei bovini da carne. Del pari, potranno essere adottati sistemi di allevamenti diversi, ma specie quelli di tipo brado e semibrado.

Per quanto riguarda il settore forestale, un maggiore apporto potrà da esso venire sia attraverso la ricostituzione, il miglioramento ed il risarcimento dei boschi esistenti, sia investendo a boschi le zone abbandonate dall'attività agricola e non altrimenti suscettibili di utilizzazione; crescente e razionale impiego potranno avere le essenze più richieste dal mercato, resinose ed altre specie a rapido accrescimento, così come una migliore

(1) E' interessata la regione agraria ISTAT n. 18 di Catanzaro

valorizzazione delle aree interessate si avrà attraverso la conversione del faggio in fustaie. Evidentemente la economia forestale potrà avvantaggiarsi dello sviluppo in loco di valide iniziative per l'industria del legno.

Vi sono peraltro zone che, coincidenti con le aree irrigue e fornite di ricchi pascoli, si prestano ad una zootecnia intensiva impostata su razze bovine pregiate da latte e soprattutto su allevamenti di soggetti da vita da diffondere nei restanti territori della Regione.

Sui versanti meno acclivi, che interessano in particolare le Serre e l'Aspromonte, sono presenti impianti arborei che potranno dare maggior contributo al progresso locale, specie attraverso l'adeguamento degli oliveti onde consentire la meccanizzazione delle diverse operazioni colturali.

Le prospettive indicate potranno meglio affermarsi quanto più nell'intero territorio si adegueranno le strutture aziendali ed interaziendali, tra le quali assumono aspetto preminente le opere intese a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, quali la viabilità, l'approvvigionamento idrico e la elettrificazione.

L'azione in tal senso va vista anche nell'ambito delle necessità connesse allo sviluppo turistico, che può interessare numerose zone e specie la Sila, le Serre e l'Aspromonte: ed in cui possono utilmente inserirsi anche le aziende agricole.

Impianti per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti, condotti in forme associate, potranno efficacemente contribuire alla valorizzazione agricola del territorio, purchè siano in grado di assicurare una rispondente gestione tecnica ed economica.

2° *Territorio. — Collinare*

Le zone comprese in questo vasto territorio, che costituisce circa la metà della Regione calabrese, sono caratterizzate in genere da un notevole grado di frazionamento delle aziende e da indirizzi colturali misti che, rivolti in prevalenza all'auto-consumo, scarsamente rispondono dal punto di vista tecnico ed economico.

Invero, gli ordinamenti in atto presentano sensibili differenziazioni in funzione del peso che le singole colture e soprattutto quelle arboree — che caratterizzano in definitiva l'economia agricola del territorio — assumono in essi; si riscontrano quindi, variamente frammiste, aree in cui l'indirizzo prevalente è cerealicolo-zootecnico, altre con indirizzo cerealicolo-zootecnico-arboricolo ed altre in cui è preminente l'arboricoltura, anche specializzata.

Evidentemente, le possibilità di sviluppo sono strettamente connesse alle caratteristiche dell'ambiente pedoclimatico non sempre favorevoli, ed al processo di ristrutturazione fondiaria e di graduale estensivazione; ed inoltre, le carenze strutturali delle aziende e dei servizi di carattere generale costituiscono elementi di remora ad una evoluzione che, peraltro, va delineandosi.

Ma anche nella situazione attuale è possibile, nel quadro della composta e vasta articolazione del territorio, precisare due principali indirizzi sui quali fare affidamento per accelerare il processo di sviluppo.

La prima, da seguire nelle zone collinari arborate, consiste nel potenziamento delle coltivazioni arboree e soprattutto dei settori olivolo e viticolo, che sono quelli di più antica tradizione e maggiormente affermati e che più rispondono alle condizioni dell'ambiente. In tal senso, non sono da trascurare i vantaggi che potranno derivare, per l'olivo, da un riassetto colturale in grado di consentire migliori produzioni e minori costi, soprattutto se assecondato dalla valorizzazione del prodotto attraverso l'avvio alla fase commerciale. Possibilità offre, inoltre, anche la produzione dell'olivo da mensa, mentre sono giustificati nuovi impianti da olio solo nella misura in cui rispondano a precisi criteri tecnici ed economici.

Del pari, va perseguito per la vite un processo di addensamento colturale nelle zone tipiche, curando in particolar modo l'aspetto varietale e quello dei sesti di impianto, per consentire un più vasto impiego dei mezzi meccanici.

La seconda prospettiva, da perseguire nella collina a prevalenti ordinamenti cerealicoli e zootecnici, si individua nel rafforzamento della zootecnia e della stessa cerealicoltura, quest'ultima, peraltro, su basi più redditizie delle attuali. Dovrebbe pertanto continuare un processo di riduzione della coltura granaria nelle aree marginali e la conseguente utilizzazione dei seminativi in forma estensiva per l'allevamento del bestiame con prevalente attitudine alla produzione della carne, cercando di dimensionare gli allevamenti su maggiori consistenze.

Potranno trovare utilizzazione quegli incroci di bovini podolici più idonei a sfruttare i pascoli magri, anche con forme di transumanza ed utilizzazione dei pascoli montani.

Sui terreni meno produttivi potranno poi trovare possibilità di sviluppo gli allevamenti ovini anche con forme di transumanza nelle zone montane, nonchè gli allevamenti semibradi di suini per l'utilizzo di produzioni spontanee di querceti e costagneti non altrimenti utilizzabili.

D'altra parte, esistono sul territorio numerose aree, lungo i litorali tirrenico e ionico e nei fondi valle dei numerosi corsi d'acqua, ove vengono esercitate, utilizzando le risorse idriche disponibili, coltivazioni intensive come l'agrumicoltura, l'ortofrutticoltura e in alcuni ambienti particolarmente favoriti anche la floricoltura. Lo sviluppo agricolo sarà qui favorito dal potenziamento, sul piano tecnico ed economico, di tali colture tradizionali già affermate.

In considerazione delle possibilità e prospettive esistenti per quanto riguarda lo sviluppo dell'irrigazione, tali aree a carattere intensivo potranno ulteriormente estendersi, con particolare riguardo ai comprensori ricadenti nella valle del Lao e nella fascia costiera tirrenica superiore, nel litorale reggino — che comprende anche la vasta area agrumicola di Rosarno e Gioia Tauro —, nel litorale ionico delle provincie di Catanzaro e Cosenza e nella media valle del Crati.

Altra direttiva da perseguire è, infine, individuabile in una razionale utilizzazione dei terreni a più elevata altitudine ed a maggiore acclività a mezzo della forestazione, migliorando il patrimonio boschivo esistente ed estendendolo a quei terreni che vengono abbandonati dall'attività agricola, attraverso essenze resinose ed altre specie a rapido accrescimento, non escluso l'eucalipto nelle zone più basse.

Per realizzare gli obiettivi produttivi così indicati, si rende indispensabile adeguare le strutture aziendali e le infrastrutture attualmente insufficienti e, per quanto possibile, favorire il riordino fondiario.

Per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti dovrà essere particolarmente concentrata in tali zone l'azione promotrice per la realizzazione dei servizi civili.

Un'adeguata dotazione di impianti collettivi per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione della produzione può efficacemente concorrere all'elevazione dell'agricoltura. In tutti i settori, e specie per talune zone del territorio, si evidenziano difatti carenze che è indispensabile colmare, dando luogo ad impianti che, anche per dimensione, siano in grado di assicurare una rispondente gestione tecnico-economica.

3° *Territorio. — Piana di Sibari.*

La bonifica e la trasformazione hanno interessato questo territorio, modificando sensibilmente la preesistente situazione e ponendo le basi di un vasto processo di sviluppo, del resto già avviato. Sul piano generale si tratta di proseguire nell'opera di miglioramento, strettamente connessa con l'attuazione dei programmi di irrigazione, onde utilizzare al massimo le risorse idriche. Invero, le favorevoli situazioni climatiche pongono questo territorio nelle migliori condizioni per utilizzare tale essenziale fattore produttivo.

L'indirizzo produttivo prevalente che si è venuto affermando è quello zootecnico, con allevamenti di consistenti entità e ben qualificati; assumono tuttavia rilevante importanza le colture industriali, soprattutto il pomodoro e le orticole da pieno campo. Infine, nella parte più interna della piana sta prendendo avvio una promettente frutticoltura industriale, imperniata sul pero e sul pesco e condotta con precisi intendimenti mercantili, spesso su basi associative.

Tali orientamenti appaiono meritevoli di essere potenziati, dovendo il progresso del territorio far prevalente leva sui settori zootecnico ed ortofrutticolo.

Per il primo, in particolare, deve essere obiettivo preminente la produzione del latte a basso costo, aumentando e migliorando le consistenze del patrimonio bovino soprattutto della razza pezzata nera, in grado di fornire positivi risultati economici e, contemporaneamente, migliorando modi e tecniche di allevamento. La coltivazione delle foraggere potrà, fra l'altro, proficuamente espandersi attraverso la bonifica degli attuali terreni salsi.

Per la frutticoltura, è da procedere sia nel già avviato processo di espansione delle colture agrumarie, sia nel miglioramento, per varietà e tecniche di coltivazione, degli impianti esistenti.

4° *Territorio. — Piana di S. Eufemia.*

In questo territorio si manifesta un chiaro orientamento a favore della frutticoltura, agrumi in special modo, nonchè delle coltivazioni orticole, specie il pomodoro, e industriali, fra cui la barbabietola, avendo invece le attività zootecniche un peso relativamente minore in coincidenza con la prevalenza di aziende di ridotta superficie. Pertanto gli allevamenti hanno in genere piccole dimensioni, pur non mancando imprese di notevole ampiezza dove viene praticata una consistente zootecnia, spesso a carattere estensivo.

Anche in questo territorio le prospettive sono strettamente legate al completamento degli schemi irrigui che potrà consentire un crescente sviluppo affidato, prevalentemente, all'ortofrutticoltura e, subordinatamente, alla zootecnia ed alle colture industriali.

A tali indirizzi di espansione di particolari colture e degli allevamenti devono peraltro accompagnarsi una migliore qualificazione delle produzioni, sì da renderle massimamente rispondenti alle esigenze del mercato, ed una più diffusa adozione di moderne tecniche produttive.

Nelle zone alte del territorio, che più in ritardo e con una maggiore difficoltà potranno giovarsi dell'irrigazione, analoga azione di adeguamento tecnico ed economico merita di essere svolta nei confronti delle colture arboree asciutte, soprattutto ove interessino aziende di limitate superfici. Tuttavia, anche in questa particolare area non sono da scartarsi altre soluzioni ed in particolare quelle connesse allo sviluppo zootecnico.

5° *Territorio. — Piana di Crotone.*

E' il territorio della Regione di più recente bonifica, largamente interessato alla colonizzazione conseguente alla riforma. Come area di particolare interesse vi è compresa la zona irrigua della Bassa Valle del Neto. Anche per questo territorio le prospettive sono largamente connesse con le possibilità irrigue.

In conseguenza, il Comprensorio della Bassa Valle del Neto, in cui gli impianti irrigui sono già realizzati o in via di realizzazione, è interessato a una crescente attività zootecnica, che si appoggi su buone produzioni foraggere, e a una espansione delle colture industriali, con particolare riguardo alla bietola; settori, entrambi, che si adattano positivamente alle condizioni ambientali e sono suscettibili di consistente affermazione. Per la zootecnia è dunque da perseguire il potenziamento quantitativo e qualitativo degli allevamenti bovini specie da latte, prodotto che può trovare idonee collocazioni sul mercato. Per le altre coltivazioni va posto l'accento, fra l'altro, sulla bieticoltura, che merita di una più vasta incidente difesa fitosanitaria e di una idonea meccanizzazione, valida, soprattutto, a contenere i costi di produzione.

Nell'Alto Piano di Isola Capo Rizzuto, nel quale la soluzione del problema irriguo appare più dilazionato nel tempo, in attesa dell'avvio allo sviluppo definitivo meritano di essere valorizzate le possibilità aperte alla affermazione delle produzioni arboree asciutte, e particolarmente della vite. Anche la coltura granaria è suscettibile di miglioramento, attraverso una larga meccanizzazione, soprattutto nei terreni più produttivi.

Infine, la zona di Cutro, asciutta e con terreni argillosi, può beneficiare di un appropriato miglioramento degli ordinamenti e delle tecniche colturali, specie per quanto riguarda la cerealicoltura e la zootecnia.

Più efficienti impianti aziendali e interaziendali e maggiori dotazioni sono condizione per perseguire validamente gli indirizzi indicati.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre, gli investimenti previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di

valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati a' termine dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nello obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Montagna.*

Ai fini di un migliore assetto delle zone interessate crescente peso sono chiamati ad assumere, di pari passo con il graduale processo di estensivazione, la costituzione di aziende zootecniche o agro-pastorali e, più in genere, lo sviluppo degli allevamenti e la diffusione ed il miglioramento dei boschi, nonchè il miglioramento dei pascoli.

In tutto il territorio, quindi, e soprattutto nelle zone più elevate, gli interventi saranno rivolti alla costituzione di aziende a carattere zootecnico, agro-pastorale o silvo-pastorale di ampiezza adeguata, a gestione singola e ove possibile collettiva, anche in terreni di proprietà degli enti.

Nell'ambito aziendale ed interaziendale, saranno considerate con preferenza le possibilità di sviluppo della irrigazione, anche a carattere oasistico, la viabilità interna e di allacciamento e la sistemazione del terreno, attuata anche in considerazione della difesa del suolo.

La costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati rurali saranno incoraggiati in rapporto alle esigenze delle aziende e nella misura in cui concorrano a realizzare un più confacente aspetto produttivo e più civili condizioni di vita.

La meccanizzazione verrà favorita ove trovi valida giustificazione tecnica ed economica, con preferenza ove sia attuata attraverso organismi a carattere associativo.

Nel settore zootecnico, gli allevamenti bovini saranno indirizzati verso dimensioni compatibili con una tecnica razionale e remunerativa, favorendo l'introduzione di soggetti a prevalente attitudine carnea, ivi considerati soggetti di razze locali opportunamente selezionati o incrociati con razze miglioratrici. Peraltro, nelle zone che si avvantaggino di disponibilità idriche per l'irrigazione ed anche in quelle non irrigue che presentino favorevoli condizioni ambientali, potranno essere favoriti allevamenti di razze con prevalente attitudine alla produzione del latte, soprattutto nei confronti di aziende che presentino consolidata tradizione in questo senso. Sul piano generale, saranno positivamente considerate le iniziative riguardanti nuclei di selezione delle razze da reddito per la realizzazione di allevamenti di soggetti di alto pregio da diffondere nella Regione.

Del pari, per quanto riguarda gli allevamenti ovini, sarà svolta azione di promozione e sarà incentivato lo aumento della consistenza delle greggi e si procederà al miglioramento delle razze più rappresentate nel territorio. Sarà del pari curato il miglioramento e l'emendamento dell'area pascoliva.

La meccanizzazione verrà favorita ove trovi valida giustificazione tecnica ed economica nelle aziende interessate.

Per quanto riguarda l'altro principale aspetto produttivo del territorio e cioè la selvicoltura, i relativi interventi diretti saranno considerati anche nel quadro della realizzazione di organici complessi rivolti alla sistemazione idraulico-forestale, alla regimazione delle acque ed alla conservazione del suolo.

Tali problemi, che investono in genere tutta la Regione, assumono qui peculiare importanza per la salvaguardia di fondi valle e delle pianure.

Pertanto, si tenderà sia all'espansione dell'area boschiva, sia al risarcimento ed infittimento dei boschi degradati o radi, utilizzando all'uopo conifere indigene — già da tempo favorevolmente impiegate — e, nelle condizioni più opportune, conifere a rapido sviluppo, nonchè procedendo alla graduale conversione dei cedui di latifoglia, di faggio e di querce in boschi di alto fusto.

Analoga azione sarà promossa, con gli incentivi previsti dalla legge, al livello delle iniziative private, soprattutto nel caso di castagneti da frutto radi o degradati per qualsiasi motivo.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà ampliare le superfici in proprietà, attraverso acquisti di terreni di comuni e privati, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Saranno, altresì, considerate le necessità di vivai forestali sia attraverso l'ampliamento e la migliore dotazione dei vivai esistenti, sia attraverso la costituzione di un nuovo vivaio per la produzione di piantine di specie adatte alla fascia climatica del Lauretum. Infine, saranno agevolate le iniziative volte alla economica utilizzazione della produzione forestale.

Le iniziative forestali saranno coordinate con quelle previste dalla legge speciale per la Calabria.

Allo scopo di assecondare il delineato processo di valorizzazione, nel settore delle infrastrutture civili dei servizi, siano esse realizzate a integrale carico dello Stato o rientranti nella sfera delle opere di competenza privata a carattere interaziendale, sarà data la precedenza a quelle iniziative che maggiormente possono provocare lo sviluppo delle strutture verso forme più evolute; sarà anche data la preferenza al completamento delle opere iniziate.

Infine, sarà considerato nella giusta misura l'apporto che può essere fornito al miglioramento dell'economia del territorio dalla realizzazione di impianti collettivi per la commercializzazione dei prodotti soprattutto nel settore zootecnico, dando la preferenza a quelli a più vasta base associativa.

2° *Territorio. — Collina.*

Considerato che in ampie aree del territorio le coltivazioni arboree assumono preminente interesse economico, l'azione incentivante dello Stato, intesa a promuoverne il miglioramento e potenziarne lo sviluppo, si articolerà, in linea generale, secondo le seguenti direttrici:

riordino, ricostituzione e trasformazione degli impianti esistenti secondo moderni criteri tecnici, specie per quanto riguarda le riconversioni varietali, l'adeguamento dei sesti e delle forme di allevamento, ai fini di un più largo impiego dei mezzi meccanici;

sostituzione o trasformazione delle colture promiscue in specializzate;

diffusione, secondo le norme della legge, di nuovi impianti nelle aree ecologicamente idonee e sempre che sia possibile un largo impiego del mezzo meccanico;

istituzione di vivai e di campi di piante madri a carattere cooperativo.

In particolare, per quanto riguarda l'olivo, dovrà essere posta in atto un'intensa azione di assistenza e di promozione delle iniziative volte a migliorarne la tecnica colturale, soprattutto per dar luogo a sistemi di allevamento in grado di recepire, quanto più possibile, i mezzi meccanici e di ridurre i costi nella fase di raccolta.

Per gli agrumeti, e specie nelle zone di concentrazione e di vecchia agricoltura, azioni particolarmente incisive saranno poste in atto per favorirne la ricostituzione e la riconversione colturale con varietà richieste dai mercati.

L'estendimento della coltura viticola merita incentivazione nelle aree delimitate ai fini della tutela delle denominazioni di origine, con vitigni e forme di allevamento rispondenti alle norme stabilite dai disciplinari di produzione, nonchè nelle zone a vocazione viticola delimitate ai fini della applicazione delle provvidenze disposte con il primo Piano Verde.

In relazione alle indicate prospettive di sviluppo per il settore zootecnico, andranno incoraggiate le iniziative capaci di contribuire al potenziamento ed al miglioramento qualitativo degli allevamenti, sia bovini che ovini, specie se attuate in forma associata e se finalizzate verso immediati risultati economici. In particolare considerazione saranno tenute le iniziative per realizzare una valida selezione funzionale ed efficienti servizi di riproduzione, con riguardo anche, sul litorale ionico, alla razza pezzata rossa.

Potranno, anche, ove se ne ravvisi l'opportunità, essere favorite le introduzioni di specie e razze che meglio possano utilizzare le risorse di determinati ambienti.

Per le zone suscettibili di sviluppo forestale, l'azione dello Stato si articolerà nei modi indicati per il territorio montano.

Saranno concesse agevolazioni contributive e creditizie per l'attuazione di iniziative tendenti al miglioramento delle altre strutture e dotazioni aziendali, ivi comprese quelle necessarie alla sistemazione del suolo, all'attività zootecnica ed al miglioramento delle condizioni di insediamento dei lavoratori.

Analogamente, andranno assecondate le iniziative, anche di secondo grado, per la realizzazione di una efficiente rete di impianti di raccolta, lavorazione e trasformazione dei prodotti, con specifico riguardo ai settori enologico, oleario e lattiero-caseario.

In particolare in questo territorio saranno agevolate le iniziative per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nelle campagne, proporzionando l'intervento nei settori della viabilità, dell'elettrificazione e delle disponibilità di acqua potabile alle effettive esigenze connesse alla valorizzazione delle diverse zone.

3° *Territorio. — Piana di Sibari.*

L'azione pubblica sarà rivolta prevalentemente a promuovere il consolidamento economico e l'ulteriore affermazione degli ordinamenti ortofrutticoli e della zootecnia, dei due settori, cioè, sui quali è da fare crescente leva per lo sviluppo territoriale.

Per quanto riguarda l'aspetto produttivo, attraverso i diversi interventi disponibili, si incentiverà anzitutto l'agrumicoltura e la frutticoltura. In particolare assumerà posizione preferenziale l'azione a favore del settore agrumicolo, avuto riguardo alla preminente posizione che esso è destinato ad assumere nell'ambito del territorio; l'assistenza finanziaria sarà in specie diretta a conseguire addensamenti e specializzazioni colturali, anche al fine di agevolare le successive fasi di commercializzazione.

In particolare conto si dovranno tenere i sistemi di impianti, sicchè corrispondano alle esigenze tecniche moderne, e le scelte delle varietà, che devono essere rispondenti alle richieste del mercato. Ovviamente, la incentivazione di qualsiasi pratica agricola, compresa la difesa fitosanitaria, che corrisponda agli obiettivi da raggiungere, merita il sostegno finanziario dello Stato. Analogamente saranno favorite le iniziative, anche indirette, per promuovere lo sviluppo delle altre colture frutticole e di quelle orticole, tra le quali assume posizione di rilievo il pomodoro da industria.

Per quanto concerne la zootecnia, l'azione statale si finalizzerà prevalentemente nell'incremento quantitativo e nel miglioramento qualitativo dei bovini da latte, di razza frisona. Allo scopo andranno sostenute le iniziative che comunque possano concorrere a fare aumentare le consistenze di stalla nell'ambito delle aziende, dall'incremento delle colture foraggere all'acquisto di soggetti selezionati, dalla accentuazione della meccanizzazione all'aggiornamento delle strutture aziendali.

Sul piano generale si favoriranno in special modo le iniziative, anche in forme associate, in grado di realizzare un'ampia selezione qualitativa del bestiame allevato ed una efficace difesa sanitaria degli allevamenti.

Circa le strutture produttive sarà favorito il loro miglioramento sia sul piano aziendale che interaziendale, semprechè realizzino l'aumento della produttività e la riduzione dei costi. In questo quadro saranno particolarmente incoraggiate le iniziative relative alla sistemazione dei terreni irrigui e quelle rivolte alla utilizzazione dell'acqua disponibile. Potranno anche essere considerati i miglioramenti fondiari riguardanti la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento dei fabbricati, sempre che le opere corrispondano a specifiche esigenze aziendali e nella misura in cui concorrano a determinare validi aspetti produttivi od anche offrire più civili condizioni di vita cittadina.

Sarà altresì da sostenere la più ampia meccanizzazione che valga a facilitare le operazioni colturali ed a contenerne i costi.

L'azione diretta dello Stato si esplicherà infine per realizzare il completamento e la idonea realizzazione degli schemi irrigui in atto, nonchè la più incisiva valorizzazione delle altre infrastrutture di bonifica esistenti o da eseguire.

Anche i servizi sociali vanno tenuti presenti.

L'intervento statale dovrà infine sollecitare e sostenere le iniziative per la costituzione o l'ammodernamento di impianti collettivi, anche di secondo grado, idonei a valorizzare sul piano commerciale i prodotti agricoli prevalenti nel territorio.

4° *Territorio. — Piana di S. Eufemia.*

L'analogia delle condizioni fa sì che anche in questo territorio siano da applicare, in generale, le direttive fornite per il territorio precedente, in ordine alla frutticoltura ed alla zootecnia.

In particolare per quanto riguarda l'agrumicoltura, va posto l'accento sui sesti d'impianto e sulla scelta delle varietà, nel senso che gli impianti debbono consentire il più economico uso delle macchine e fornire produzioni pregiate che assecondino le vendite.

Per favorire la sviluppo zootecnico che, come per la Piana di Sibari, è imperniato sull'allevamento di bovini da latte di razza frisona, si rende utile sostenere tutte le iniziative adatte ad apportare il miglioramento quantitativo e qualitativo delle stalle. Contemporaneamente dovrà essere fornita l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica per incrementare le superfici a foraggere e per perfezionare la tecnica colturale volta ad abbassare il costo della unità foraggera, nonchè a migliorare la pratica della conservazione dei foraggi. Si rende altresì evidente, così come del resto in tutti gli altri territori della Regione, l'opportunità di svolgere un'incisiva azione per perfezionare la preparazione professionale degli allevatori, con particolare riguardo per quanto concerne l'alimentazione del bestiame.

Il miglioramento delle strutture fondiarie aziendali dovrà essere incentrato prevalentemente sulle opere a carattere produttivo, dando preferenza ad iniziative che interessino una pluralità di aziende. In primo luogo è da agevolare lo sviluppo dell'irrigazione con l'utilizzo di tutte le risorse disponibili.

Priorità verrà data anche alle opere sistematorie del terreno, ai fini sia dell'irrigazione sia di una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali.

Anche per quanto concerne l'ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi civili si seguiranno le direttive fornite per il precedente territorio.

Sul piano generale è però da tener presente che, in conseguenza di quanto chiarito nelle linee di sviluppo, converrà accentuare gli interventi in favore del settore ortofrutticolo nelle aziende più piccole, e quelli in favore della zootecnia nelle aziende che dispongano di superfici territoriali tali da assicurare una sufficiente ampiezza degli allevamenti, indispensabile per realizzare convenienti risultati economici.

5° *Territorio. — Piana di Crotone.*

Gli interventi previsti dalla legge saranno orientati in modo prevalente verso lo sviluppo della zootecnia, imperniata sull'allevamento bovino per la produzione del latte.

In considerazione dell'elevato peso che gli allevamenti hanno nell'economia agricola del territorio, andrà sostenuta ogni azione utile al loro potenziamento quali-quantitativo, analogamente a quanto indicato per i precedenti territori di pianura. In special modo sarà favorita la immissione nelle aziende di soggetti di alto pregio, assecondando in tal senso anche le iniziative associate rivolte al miglioramento genetico del bestiame. Collateralmente agli interventi a favore degli allevamenti, si agevoleranno, anche con azioni di assistenza tecnica, le modifiche negli ordinamenti produttivi, in modo da accrescere le possibilità foraggere.

Nella zona del Comprensorio irriguo della bassa valle del Neto, l'azione incentivante dello Stato sarà indirizzata, altresì, nella considerazione del crescente peso delle colture ortive e industriali, tra le quali ultime assume rilevanza la bieticoltura. In un'azione di favorevole miglioramento tecnico, si avrà cura di favorire al massimo la meccanizzazione delle operazioni colturali e, nel caso della bieticoltura, la più estesa difesa fitosanitaria.

Nell'Altopiano di Isola Capo Rizzuto, in attesa che si concretizzino i programmi irrigui, saranno favorite soprattutto le iniziative in grado di migliorare il settore arboreo, con particolare riguardo alla vite. Vanno pure considerate le iniziative che possano apportare effettivo contributo al miglioramento dell'olivicoltura.

Ad irrigazione avvenuta, mentre le colture arboree potranno beneficiare dell'acqua, un ulteriore apporto produttivo dipenderà, anche in questa zona, dallo sviluppo zootecnico.

In tutto il territorio, peraltro, andrà anche curato l'apporto che un più diffuso impegno di mezzi meccanici potrà dare all'economia delle coltivazioni cerealicole.

Per quanto riguarda le infrastrutture, i servizi civili e gli impianti collettivi di raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, verranno sostenute le iniziative che si mostreranno adatte a risolvere in concreto i problemi del territorio analogamente a quanto indicato per i precedenti territori di pianura.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e lo aggiornamento professionale degli operatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4349)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 17 dicembre 1965, con il quale, in base all'art. 2543 del Codice civile, venne disposta la revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca), costituita in data 13 dicembre 1907, per atto del notaio dott. Pietro Castellacci, e venne nominato un commissario governativo nella persona del prof. avv. Giovanni Sensini;

Visto il decreto ministeriale in data 17 giugno 1966, con il quale i poteri conferiti al prof. avv. Giovanni Sensini vennero prorogati fino al 17 dicembre 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 24 novembre 1966, con il quale i poteri conferiti al suddetto professore avv. Giovanni Sensini sono stati prorogati fino al 17 giugno 1967;

Vista la relazione del predetto commissario governativo, da cui emerge che la Cooperativa in argomento non ha attività sufficienti per far fronte ai propri debiti;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa in parola;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca) costituita in data 13 dicembre 1907 per atto del notaio dott. Pietro Castellacci, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267, e il dott. Roberto Benedetti è nominato commissario liquidatore dell'Ente in argomento con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1967

Il Ministro: Bosco

(4804)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare San Matteo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare San Matteo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare San Matteo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, sono sciolti in applicazione dello art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Colombo

(4931)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1967.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nettuno (Roma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune (Roma) ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune (Roma), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Ministro: Colombo

(4930)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 aprile 1967.

Norme per la profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 264 e 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 24 febbraio 1965, n. 108, che modifica ed integra l'art. 265 anzidetto;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 199 del 10 agosto 1965;

Considerato che nel territorio nazionale sono stati accertati casi di peste suina africana;

Ritenuto necessario adottare particolari misure di polizia veterinaria atte ad impedire il diffondersi della malattia;

Ordina:

Art. 1.

Alle malattie infettive e diffusive dei suini, elencate all'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e delle quali è obbligatoria la denuncia, viene aggiunta la peste suina africana.

Art. 2.

Il sindaco ricevuta la denuncia di peste suina africana dispone d'urgenza per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 del regolamento di polizia veterinaria e informa telegraficamente il veterinario provinciale che a sua volta ne da immediata comunicazione al Ministero della sanità.

Art. 3.

Il veterinario provinciale applica le norme di cui al decreto ministeriale 20 luglio 1965 ed emana le ordinanze di zona infetta e di zona di protezione.

Art. 4.

E' fatto divieto dello spostamento e dell'abbattimento a scopo di utilizzazione delle carni dei suini degli allevamenti esistenti nella zona infetta.

Art. 5.

Il provvedimento di zona infetta sarà revocato trascorsi sessanta giorni dall'estinzione dell'ultimo focolaio.

Art. 6.

Il veterinario provinciale stabilisce con proprio decreto il periodo di tempo, variabile da tre a sei mesi, trascorso il quale è consentita l'immissione di suini negli allevamenti nei quali si sono verificati casi accertati o sospetti di peste suina africana.

Art. 7.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nelle loro sedi centrali, e le Facoltà di medicina veterinaria eseguono, su richiesta delle autorità sanitarie centrali e periferiche, le ricerche inerenti all'accertamento dei casi di peste suina africana, la cui diagnosi nei casi di prima insorgenza dovrà essere confermata dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

E' vietata, sino a quando non sarà eradicata la peste suina africana, l'utilizzazione per l'alimentazione di animali dei rifiuti urbani e dei residui alimentari di qualsiasi provenienza.

Possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali quelli sottoposti a cottura in appositi impianti centralizzati, prima della loro distribuzione.

Art. 9.

L'ordinanza 18 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, è revocata, e sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente ordinanza.

Art. 10.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(4917)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 aprile 1967.

Norme per lo spostamento dei suini ai fini della profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che la presenza nel territorio nazionale di focolai di peste suina africana rende necessario disciplinare gli spostamenti degli animali della specie suina, al fine di evitare ogni possibilità di diffusione della malattia;

Ordina:

Art. 1.

I suini, trasportati a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli, navi od aeromobili e qualsiasi altro veicolo devono essere sottoposti a visita veterinaria alla partenza prima del carico e all'arrivo all'atto dello scarico.

Il carico e la spedizione vengono consentiti nel caso che la visita riesca favorevole per tutti gli animali e a condizione che gli animali stessi risultino vaccinati contro la peste suina classica con virus-attenuati da non meno di 15 giorni oppure siero-infettati da oltre un mese.

Art. 2.

Il trasporto dei suini deve avvenire in modo da garantire comunque che gli animali in partenza risultino gli stessi al controllo da effettuarsi all'arrivo.

A tale scopo il veterinario che rilascia il Mod. 4 di scorta deve indicare sullo stesso i mezzi di identificazione o di sicurezza adottati, quali contrassegni, marche individuali, tatuaggio e piombatura del mezzo di trasporto.

Art. 3.

A tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore, dovrà essere fatta menzione dell'avvenuta visita veterinaria, della data in cui sono stati praticati i trattamenti immunizzanti, e dei contrassegni apposti agli animali.

Art. 4.

Il veterinario comunale provvederà a spese dello speditore a trasmettere telegraficamente l'avvenuto inoltro del trasporto al Comune di destinazione.

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità aeroportuali e gli esercenti autotrasporti non devono consentire lo scarico degli animali se non alla presenza del veterinario comunale competente.

Roma, addì 20 aprile 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(4916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Cugnoli

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, n. 25146/8531, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Dominicis Orlando, nato a Cugnoli il 30 settembre 1919, della zona demaniale facente parte del tratturo «L'Aquila-Foggia» in Cugnoli, estesa mq. 600, riportata in catasto alla particella n. 214 (a frazionare per mq. 600) del foglio di mappa n. 9 del comune di Cugnoli e nella planimetria tratturale con il numero 314-*b*.

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1967, n. 25644/8710, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Bartolomeo Cataldo, nato in Corato il 20 marzo 1925, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo» in Corato, estese mq. 175, riportate in catasto alle particelle numeri 89-*o* e 325 parte, del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 56 e 55.

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, n. 2445/583, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla signora Amorese Angela, nata a Corato il 2 giugno 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Canosa-Ruvo», in Corato, estese mq. 181, riportate in catasto alle particelle numeri 89-*a c* e 75 parte, del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 78 e 77.

(4481)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.237.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4687)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.643.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6486)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.931.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4689)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.676.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4688)

Autorizzazione al comune di Isola Capo Rizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.741.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4708)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.837.912, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4709)

Autorizzazione al comune di Verbicaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Verbicaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4710)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1967, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.521.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4712)

Autorizzazione al comune di Antillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1967, il comune di Antillo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4713)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 418.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4714)

Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.688.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4657)

Autorizzazione al comune di Casalmorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Casalmorano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.630.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4656)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.345.776, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4658)

Autorizzazione al comune di Lozzo Atestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Lozzo Atestino (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.879.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4659)

Autorizzazione al comune di Massanzago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Massanzago (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.521.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4660)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.637.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4661)

Autorizzazione al comune di Allerona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Allerona (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.339.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4662)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di «Zoologia» presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la seconda cattedra di «Zoologia», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4861)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 Mod 241 D.P. — Data: 23 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Cattaneo Emerico, nato a Napoli il 18 aprile 1887 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 Mod 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Parisi Arcangelo, nato a Marano il 5 settembre 1945 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 385.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 Mod 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Parisi Arcangelo, nato a Marano il 5 settembre 1945 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 230.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(3921)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1967 bilancio Trasporti, registro n. 109, foglio n. 11, il ricorso proposto dall'aiuto ispettore Viccaro Giacomo avverso il provvedimento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione A.G.P.(I) n. 13670 in data 18 maggio 1964, è stato respinto per la parte concernente la mancata valutazione del servizio prestato dall'interessato alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico ed economico dell'agricoltura ed è stato altresì dichiarato inammissibile, per la parte relativa alla mancata valutazione del servizio stesso ai fini del trattamento di quiescenza.

(4750)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 aprile 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villa d'Ogna, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo), in amministrazione straordinaria, il signor Santo Marcolin è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4894)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare San Matteo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare San Matteo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Salermo, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1926, n. 375;

Dispone:

L'avv. Manlio Serio è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Mario Monetti, dott. Vincenzo Schiavo e ingegnere Giovanni Manganella sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare San Matteo, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Salerno, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(4933)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nettuno (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 aprile 1967, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune (Roma), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Corrado Petrucci è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Giovanni Lazzaro, dott. rag. Emilio Gambazza e rag. Alessio Lumaca sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune (Roma), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(4932)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti medici in s.p.e., indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1965.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1966, registro n. 15 Difesa-Esercito, foglio n. 386, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici, è costituita come segue:

ten. gen. med. in s.p.e. Iadevaia prof. dott. Francesco, presidente;

magg. gen. med. in s.p.e. (libero docente) Bartone professore Luigi, membro;

col. med. in s.p.e. Musilli dott. Clemente, membro;

col. med. in s.p.e. (libero docente) Arghittu prof. Cristino, membro;

ten. col. med. in s.p.e. Sbarro dott. Benedetto, membro;

col. med. in s.p.e. Pona dott. Gaspare, membro supplente;

ten. col. med. in s.p.e. (libero docente) Favuzzi prof. Enrico, membro supplente;

direttore di sezione Badunfi dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1967
Registro n. 40, *foglio n.* 181

(4603)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale dei comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 116/1-5 del 19 gennaio 1966 del veterinario provinciale di Udine con il quale è stata messa a concorso la condotta veterinaria consorziale di Codroipo e Camino al Tagliamento;

Vista la nota n. 300/XIII.II.80 c/12592 del 12 ottobre 1966 con la quale il Ministero della sanità designa il proprio rappresentante in seno alla Commissione giudicatrice ed esprime parere favorevole in ordine alla nomina del segretario secondo quanto proposto dall'Ufficio del veterinario provinciale di Udine;

Vista la nota n. 1578/AASS del 4 febbraio 1967 della prefettura di Udine con la quale è designato il presidente della

Commissione, nonchè la nota n. 29527 del 12 luglio 1966 della stessa prefettura di Udine con la quale è designato uno dei commissari;

Viste le proposte pervenute all'Ufficio del veterinario provinciale di Udine da parte dei Comuni interessati e dall'Ordine dei veterinari della provincia di Udine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Vista la propria delibera n. 688 del 21 febbraio 1967;

Sulla proposta dell'Assessore all'igiene e sanità;

Delibera:

La Commissione d'esame per il concorso a posto di veterinario consorziale dei comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento è così costituita:

Presidente:

D'Amico dott. Giovan Battista, vice prefetto vicario.

Componenti:

Monti prof. Franco, direttore dell'Istituto di clinica medica della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica della Facoltà di veterinaria dell'Università di Torino;

Comotti dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario;

Toscano dott. Livio, segretario di sezione della prefettura di Udine;

Pauluzzi dott. Luigi, veterinario consorziale di Gemona.

Segretario:

Giacometti dott. Sergio, consigliere amministrativo di 1ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione, che opererà a Udine, non inzierà gli esami prima che sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione della sua nomina nella *Gazzetta Ufficiale* e nel« Bollettino Ufficiale » della Regione.

Addì 3 aprile 1967

Il Presidente: BERZANTI

(4610)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 727 del 10 febbraio 1966, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla Commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 6352 del 21 novembre 1966;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla stessa Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Ragni Germana . . . punti 62,668
2. Schenini G. Maria . . . . . . » 61,681
3. Matteo Maria . . . . » 59,500
4. Passamonti Flora . . . . » 59,167
5. Pedrazzoli Anita . . . . . » 57,236
6. Bresciani Assunta . . . . . . » 55,000
7. Consonni Domina . . . . » 54.648
8. Costantin Maria . . . . » 53,106
9. Franconieri Ada . . . . » 52,525
10. Giarloli Luciana . . . . » 49,756
11. Granati T. Maria . . . . » 42,000

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 19 aprile 1967

Il medico provinciale: LUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1632 del 19 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso bandito con decreto n. 727 del 10 febbraio 1966 per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse segnate:

1) Ragni Germana: Civate;

2) Schenini G. Maria: Consorzio ostetrico di Grandola e Uniti - Bene Lario;

3) Matteo Maria: Consorzio ostetrico di Lanzo Intelvi - Ramponio Verna;

4) Passamonti Flora: Gravedona;

5) Pedrazzoli Anita: Consorzio ostetrico di Fenegrò - Cirimido - Lurago Marinone - Limido Comasco.

Ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 19 aprile 1967

Il medico provinciale: LUPI

(4756)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1185 in data 22 marzo 1966, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento della condotta ostetrica del comune di Baschi - Civitella del Lago, vacante alla data del 30 novembre 1965;

Visto l'esito del concorso;

Riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Sodini Angela Bruna . . . . punti 54,700
2. Trequattrini Marcella . . . . . . » 53,901
3. Solleciti Adua . . . . » 49,560
4. Cantoni Alberta . . . . » 48,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, all'albo della Prefettura e all'albo del Comune interessato.

Terni, addì 17 aprile 1967

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami al posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Baschi - Civitella del Lago alla data del 30 novembre 1965;
Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Sodini Angela Bruna è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Baschi - Civitella del Lago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi agli albi dell'Ufficio scrivente, della Prefettura e del comune di Baschi.

Terni, addì 17 aprile 1967

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(4608)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2382 del 14 maggio 1966, con cui è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nei comuni di Camaiore e di Minucciano;
Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Lucca, dell'Ordine dei medici della provincia di Lucca e da parte dei Comuni interessati;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Camaiore e di Minucciano della provincia di Lucca è costituita come segue:

Presidente:
Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:
Bellanti prof. dott. Filippo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;
Alì dott. Nicolò, direttore di sezione della prefettura di Lucca;
Coppola prof. Waldemaro, primario chirurgo degli Ospedali ed ospizi di Lucca;
Mucio prof. Giuseppe, primario medico degli Ospedali ed ospizi di Lucca;
Carraro dott. Gian Antonio, medico condotto di Lucca.

Segretario:
Levante dott. Giulio, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Essa avrà la sua sede in Lucca.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e della prefettura di Lucca nonchè nell'albo pretorio dei comuni di Camaiore e Minucciano.

Lucca, addì 16 febbraio 1967

Il medico provinciale: SACCHETTI

(4607)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3582, in data 31 agosto 1966, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 3582, in data 31 agosto 1966, col quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1964;
Considerato che, a seguito delle rinuncie esplicite o implicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche di Sant'Angelo in Lizzola (1ª condotta) e Montegrimano;
Riconosciuto che occorre provvedere alle assegnazioni di dette condotte ai concorrenti che ne hanno diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;
Considerato che i nominati, dott. Luigi Giacomini e dottor Piergiorio Nucci, all'uopo interpellati, hanno formalmente accettato le condotte loro assegnate;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Ai sottonotati candidati sono assegnate le condotte a fianco indicate:

1) Luigi Giacomini: Sant'Angelo in Lizzola (1ª condotta);
2) Piergiorgio Nucci: Montegrimano.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 10 aprile 1967

Il medico provinciale: CAVINA

(4705)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 183 in data 29 marzo 1967, n. con la quale il sindaco del comune di Rosà ha comunicato che il dott. Mario Cazzola nominato veterinario consorziale in seguito a vincita di pubblico concorso ha rassegnato le dimissioni;
Visto il proprio decreto n. 1157 in data 2 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;
Viste le preferenze espresse dai concorrenti;
Visto che il dott. Bruno Lombardo ha rinunciato all'assegnazione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 1157, relativo alla dichiarazione dei vincitori delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Vicenza, il dott. Angelo Chiorboli è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Rosà, Rossano Vicentino, Tezze sul Brenta, Cartigliano.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Vicenza, addì 19 aprile 1967

Il veterinario provinciale: SAINI

(4627)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1967, n. 5.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza

Art. 1.

Le entrate tributarie, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in .	L.	14.995.860.689
delle quali furono riscosse e versate .	»	600.305.351
e rimasero da riscuotere e da versare .	L.	14.395.555.338

Art. 2.

Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) e quelle in conto capitale (o di investimento) e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in .	L.	5.324.630.600
delle quali furono pagate . . .	»	324.630.600
e rimasero da pagare . .	L.	5.000.000.000

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati finali delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964, rimane così stabilito:

Entrata:		
Entrate tributarie (compartecipazioni erariali)	L.	14.874.380.375
Entrate extra-tributarie .	»	121.480.314
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .		—
Accensione di prestiti		—
Totale entrate . .	L.	14.995.860.689
Spesa:		
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	L.	324.630.600
Spese in conto capitale (o di investimento)	»	5.000.000.000
Rimborsi di prestiti .		—
Totale spese .	L.	5.324.630.600
Entrate tributarie .	L.	14.874.380.375
Entrate extra-tributarie . .	»	121.480.314
Totale titolo I e II .	L.	14.995.860.689
Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento) . . .	L.	5.324.630.600
Differenza: (tra il titolo I e II entrate e titolo I spese)	L.	9.671.230.089

Riepilogo generale

Entrate	L.	14.995.860.689
Spese	»	5.324.630.600
Avanzo finanziario . . .	L.	9.671.230.089

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio

Art. 4.

Le somme rimaste da riscuotere e da versare sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964 sono determinate, al 31 dicembre 1964, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire 14.395.555.338.

Art. 5.

Le somme rimaste da pagare, sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964, sono determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 5.000.000.000.

Situazione finanziaria

Art. 6.

E' accertato nella somma di L. 9.671.230.089 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 26 maggio-31 dicembre 1964, come risulta dai seguenti dati:

Attività:		
Entrate dell'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964	L.	14.995.860.689
Passività:		
Spese dell'esercizio finanziario 26 maggio-31 dicembre 1964	L.	5.324.630.600
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1964 .	»	9.671.230.089
	L.	14.995.860.689

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1967

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1967, n. 6.

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 12 *dell'*11 *aprile* 1967)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio

Art. 1.

Le entrate tributarie, extra-tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consutivo del bilancio,

in	L.	28.417.625.742
delle quali furono riscosse e versate .	»	25.229.215.543
e rimasero da riscuotere e da versare .	L.	3.188.410.199

Art. 2.

Le spese correnti (o di funzionamento e mantenimento), in conto capitale (o di investimento) e per rimborso di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1965 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo del bilancio,

in	L. 24.317.025.665
delle quali furono pagate	» 2.891.128.113
e rimasero da pagare	L. 21.425.897.552

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1965 rimane così stabilito:

Entrata:

Entrate tributarie (compartecipazioni erariali)	L. 27.933.107.271
Entrate extra tributarie	» 484.518.473
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	—
Accensione di prestiti	—
Totale delle entrate	L. 28.417.625.744

Spesa:

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	L. 4.199.768.665
Spese in conto capitale (o di investimento)	» 20.117.257.000
Rimborsi di prestiti	—
Totale delle spese	L. 24.317.025.665

Entrate tributarie	L. 27.933.107.271
Entrate extra tributarie	» 484.518.473
Totale titolo I e II	L. 28.417.625.744

Spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)	L. 4.199.768.665

Differenza:

(titolo I e II entrate e titolo I spese)	L. 24.217.857.079

Riepilogo generale

Entrate	L. 28.417.625.744
Spese	» 24.317.025.665
Avanzo finanziario	L. 4.100.600.079

Entrate e spese residue dell'esercizio 26 maggio-31 dicembre 1964

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 26 maggio-31 dicembre 1964 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 14.395.555.338
delle quali furono riscosse	» 499.990.000
e rimasero da riscuotere	L. 13.895.565.338

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 26 maggio-31 dicembre 1964, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L. 5.000.000.000
delle quali furono pagate	—
e rimasero da pagare	L. 5.000.000.000

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1965

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (art. 1)	L. 3.188.410.199
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 26 maggio-31 dicembre 1964 (art. 4)	» 13.895.565.338
Residui attivi al 31 dicembre 1965	L. 17.083.975.537

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1965 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1965 (art. 2)	L. 21.425.897.552
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 26 maggio-31 dicembre 1964 (art. 5)	» 5.000.000.000
Residui passivi al 31 dicembre 1965	L. 26.425.897.552

Situazione finanziaria

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 13.771.830.168 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1965, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1965	L. 9.671.230.089
Entrate dell'esercizio finanziario 1965	» 28.417.625.744
	L. 38.088.855.833

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1965	L. 24.317.025.665
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1965	» 13.771.830.168
	L. 38.088.855.833

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 aprile 1967

BERZANTI

(4050)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.